

Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE)

Autor(en): **Sardo, Mario**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **63 (1991)**

Heft 2

PDF erstellt am: **11.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-247009>

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa (CFE)


Generale Mario Sardo (Rivista Militare)



Il 19 novembre 1990, nei saloni dell'Eliseo di Parigi, i 16 Paesi della NATO ed i 6 del Patto di Varsavia hanno firmato il «Trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa» (CFE) che costituisce il più importante accordo mai sottoscritto in tema di disarmo sia per la quantità dei materiali bellici da ridurre, o controllare, sia per l'estensione geografica dell'area interessata. Le pagine che seguono intendono mettere a fuoco i punti più qualificanti del Trattato.

Il Trattato è costituito da un testo di base, suddiviso in 23 articoli, corredato da una serie di Protocolli aggiuntivi che ne fanno parte integrante. La firma è stata apposta da ognuno dei 22 Paesi partecipanti per sanzionare che anche se l'accordo è fra due Alleanze militari, l'impegno è assunto dai singoli componenti di ciascuna Alleanza.

Fig. 1



Rivista Militare 2/1991

Area di applicazione

L'area di applicazione del Trattato è il Continente europeo (fig. 2) che si estende dall'Oceano Atlantico ai Monti Urali, incluse le isole viciniori appartenenti ai vari Stati ed una larga parte della Turchia asiatica. La parte rimanente della Turchia è stata esclusa per tutelare questo Paese nei confronti di Iran, Irak e Siria, Stati non partecipanti al Trattato. Non è comunque precisato se il porto di Mersin, base delle forze turche per i trasporti con l'isola di Cipro, è compreso o meno nell'area di applicazione (fig. 1).

Forze interessate

Sono oggetto dell'accordo gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali delle due Alleanze basati a terra nell'area di applicazione. Di ciascuno di essi il Trattato fornisce un'accurata definizione in modo da renderne inequivocabile l'identificazione anche nelle versioni che possano essere prodotte in futuro.

Per dirimere ogni dubbio il primo Protocollo elenca i «tipi esistenti di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali», distinguendo fra sistemi soggetti a limitazioni numeriche e sistemi non limitati, ma comunque assoggettati al Trattato perché



Elicottero AB-205 non soggetto a limitazioni.

sottoposti a scambi d'informazioni e a forme di controllo (tavola 1).

È da notare che nella categoria dei carri armati rientrano anche le autoblindo e che per i veicoli corazzati si fa distinzione fra:

- veicoli che trasportano una squadra di fanteria, ma questa per combattere deve appiedare (come l'M 113);
- veicoli che consentono alle squadre di combattere senza appiedare facendo fuoco dall'interno del mezzo (come il VCC);
- veicoli che non trasportano una squadra, ma che sono armati con un cannone di calibro superiore ai 75 mm (come l'AMX-13);
- veicoli che non trasportano una squadra, ma somigliano ai precedenti, i cosiddetti «look-alike», che sono esclusi dalle limitazioni numeriche (come l'M 106 con mortai da 81 mm).

Esclusioni

I sistemi indicati sono esclusi dall'accordo ove siano ancora in corso di fabbricazione e/o collaudo, se usati unicamente a fini di ricerca e sviluppo, in collezioni storiche, in attesa di riparazione, in corso di esportazione e in transito nell'area di applicazione.

Livelli di armamento

Carri armati - 20.000 per parte, dei quali non più di 16.500 in «unità attive»

Artiglierie - 20.000 per parte, delle quali non più di 17.000 in «unità attive»

Veicoli corazzati - 30.000 per parte, dei quali:

- non più di 27.300 in «unità attive»
- non più di 1.800 veicoli corazzati da combattimento di fanteria e veicoli da combattimento ad armamento pesante
- non più di 1.500 veicoli da combattimento ad armamento pesante

Aerei da combattimento - 6.800 per parte

Elicotteri da combattimento - 2.000 per parte

Veicoli corazzati gittaponte - non più di 740 per parte in «unità attive»

Immagazzinati - senza limiti

- dislocazione solo nell'area di figura 3 rispettando i livelli globali di cui sopra
- eccetto quanto consentito in figura 6

AREA DI APPLICAZIONE

Fig. 2



Sistemi da considerare

Tavola 1

Tipo	Soggetti a limitazione	Soggetti a controlli
Carri armati	X	X
Artiglierie	X	X
Veicoli corazzati da combattimento	X	X
Aerei da combattimento	X	X
Elicotteri d'attacco	X	X
Aerei d'addestramento primario		X
Aerei d'addestramento non armati		X
Elicotteri di supporto al combattimento		X
Elicotteri da trasporto non armati		X
Veicoli corazzati gittaponte		X
Veicoli corazzati «look-alike»		X



Carri Leopard.

I veicoli corazzati e gli elicotteri d'attacco *non* sono presi in considerazione ove siano in dotazione a «organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna e che non sono strutturate ed organizzate per combattere a terra contro un nemico esterno». Qualora, tuttavia, i veicoli corazzati in dotazione a tali organizzazioni eccedano il livello di 1.000 unità, tale eccesso verrebbe conteggiato nei tetti consentiti.

Livelli di armamenti

Il numero massimo di sistemi che ciascuna Alleanza può dislocare nell'area di applicazione è indicato in figura 2.

Per evitare che i sistemi consentiti possano essere concentrati nelle aree più sensi-

bili, la regione europea dall'Atlantico agli Urali è stata suddivisa in subregioni concentriche nelle quali la densità di armamenti non deve superare determinati livelli. In ogni caso gli armamenti non possono essere tenuti tutti nelle «unità attive», ma una parte di essi deve restare immagazzinata in «siti designati per l'immagazzinamento permanente» soggetti ai controlli delle controparti.

Dalla procedura di ripartire i sistemi fra le subregioni sono stati esclusi gli aerei e gli elicotteri poiché si è valutato che la mobilità insita in tali sistemi renda inutile vincolarli ad aree specifiche. Le figure da 3 a 6 indicano le subregioni ed i livelli massimi di armamenti in ciascuna di esse.

È consentito che uno Stato stazioni proprie forze sul territorio di un altro Stato, ma solo con l'accordo di quest'ultimo e sempre che i tetti vengano rispettati. Non è invece consentito che uno qualunque degli Stati firmatari possieda complessivamente più di due terzi circa degli armamenti dell'Alleanza di cui fa parte (tavola 3).

Nel rispetto dei livelli fissati l'attribuzione delle quote spettanti ai singoli Stati è un problema interno di ciascuna Alleanza. Ogni Nazione ha il diritto di mutare i livelli dei suoi armamenti, ma qualsiasi incremento che porti a superare i limiti prescritti per la regione di appartenenza dovrà essere preceduto, od accompagnato, da una corrispondente diminuzione delle dotazioni di uno o più altri Stati della stessa Alleanza.

Per rendere più cogente tale meccanismo è stato previsto che ciascun Stato:

- alla firma del Trattato fornisca i dati sui propri armamenti in atto e notifichi i livelli massimi valevoli per le sue dotazioni che gli sono stati attribuiti nell'ambito della propria Alleanza;
- entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Trattato notifichi i suoi obblighi di riduzione.

Sommando i dati forniti dai 22 Stati firmatari in sede di scambio iniziale la tavola 4 riepiloga le riduzioni che ciascuna Alleanza dovrà apportare nelle varie categorie di armamenti.

Per quanto riguarda l'attribuzione delle quote, da un primo esame dei livelli massimi notificati da ciascun Paese si rileva che mentre il Patto di Varsavia ha suddiviso fra i suoi componenti tutti i sistemi che gli sono consentiti come blocco, la NATO ne ha attribuito solo una parte e non raggiunge i tetti globali in alcuna categoria. Per di più alcuni Paesi occidentali, cui sono stati attribuiti livelli più bassi delle loro attuali dotazioni, dovrebbero ridurre sistemi che nel computo totale dell'Alleanza non sono in realtà in eccedenza. È evidente che su questi punti sono necessari ulteriori aggiustamenti in campo NATO.

Una parte consistente delle eccedenze occidentali è dovuta all'immissione fra le forze tedesche dei mezzi della ex Repubblica Democratica Tedesca (2.300 carri, 1.800 artiglierie, 6.300 veicoli, 400 aerei e 50 elicotteri).

Modalità per conseguire i livelli

Gli armamenti eccedenti i tetti consentiti debbono essere ridotti secondo procedure e modalità — definite in appositi Protocolli — che ne precludano il loro ulteriore impiego ai fini militari.

Le riduzioni saranno eseguite in 4 fasi:

- entro 16 mesi dall'entrata in vigore del Trattato ogni Stato dovrà aver soddisfatto il 25% dei suoi obblighi complessivi di riduzione;
- entro 23 mesi dovrà essere soddisfatto il 60% degli obblighi;
- entro 40 mesi dovrà essere conseguito il livello consentito. Gli Stati che prevedono la conversione dei veicoli ai fini non militari dovranno avere convertito almeno tutti i carri armati;
- entro 64 mesi devono essere stati convertiti anche i rimanenti veicoli.

Ogni Stato è tenuto a notificare l'ubicazione dei siti ove gli armamenti verranno ridotti, qualunque sia la modalità adottata. l'intero processo delle riduzioni è soggetto alle ispezioni delle controparti senza diritto di rifiuto.

Ciascun esemplare di armamenti potrà essere ridotto con una o più delle seguenti procedure:

- distruzione vera e propria mediante tranciamento, esplosione, deformazione e percussione;
- conversione agli usi non militari (trattori, apripista, carri soccorso, ecc.) fino ad un massimo del 5,7% dei carri armati e del 15% dei veicoli corazzati consentiti ad ogni Stato;
- collocazione in mostra statica (massimo 1%);

Livelli consentiti ad un singolo stato		Tavola 3
Carri armati	13.300	
Artiglierie	13.700	
Veicoli corazzati	20.000	
Aerei da combattimento	5.150	
Elicotteri d'attacco	1.500	

Situazione degli armamenti				
Tavola 4				
(valori arrotondati desunti dallo scambio di informazioni del 19 novembre 1990)				
CATEGORIA	NATO		PATTO DI VARSAVIA	
	Notificati	Da ridurre	Da ridurre	Notificati
Carri armati	25.000	5.000	12.200	32.200
Artiglierie	19.700	—	7.000	27.000
Veicoli corazzati	34.300	4.300	13.000	43.000
Aerei da combattimento	5.900	—	1.700	8.500
Elicotteri da combattim.	1.700	—	—	1.900

- impiego come bersagli (massimo 2,5% di carri e veicoli);
- impiego ai fini addestrativi a terra, nel caso di aerei ed elicotteri (massimo 5%);
- dimissione dal servizio, per un massimo dell'1% delle dotazioni notificate;
- riclassificazione/ricategorizzazione, per alcuni tipi di aerei ed elicotteri.

La riclassificazione/ricategorizzazione — anch'essa disciplinata da appositi Protocolli — consiste nella trasformazione dei velivoli per renderli non armati ovvero inadatti all'impiego di determinate armi. L'operazione è accompagnata dalla «certificazione» che sanziona l'avvenuto mutamento del velivolo e lo trasforma in sistema non conteggiabile o conteggiabile in differente categoria.

Per quanto riguarda gli aerei, tuttavia, la loro riclassificazione è limitata ad alcuni tipi di velivoli d'addestramento, con capacità di combattimento, in dotazione al blocco orientale e per un massimo di 550 unità.

Armamenti immagazzinati

I «siti designati per l'immagazzinamento permanente» degli armamenti non in distribuzione alle «unità attive» sono scelti da ciascuno Stato rispettando i vincoli spaziali e i tetti numerici indicati nelle figure da 2 a 6. È forse bene chiarire che i quantitativi di materiali immagazzinati possono essere variati a discrezione, ma quando il loro computo con quelli nelle «unità attive» raggiunge i tetti previsti per ogni subregione l'ulteriore aumento nei depositi deve essere compensato da una diminuzione nelle «unità attive». Questa discrezionalità nell'immagazzinamento non esiste solo nell'area dei fianchi (fig. 6) ove sono fissati alcuni limiti.

AREA DALL'ATLANTICO AGLI URALI ESCLUSI I FIANCHI

Fig. 3



Livelli di armamenti

Carri armati - 15.300 per parte, dei quali non più di 16.800 in «unità attive»
Artiglierie - 14.000 per parte, delle quali non più di 11.000 in «unità attive»
Veicoli corazzati - 24.100 per parte, dei quali: non più di 21.400 in «unità attive»
Immagazzinati - senza limiti, rispettando i livelli globali di cui sopra

Gli armamenti potranno essere rimossi senza notifica, per manutenzione, riparazione o modifica, fino ad un massimo di 10 unità per deposito; per altre esigenze la rimozione va notificata in anticipo ed i materiali debbono essere reintrodotti nei depositi entro 42 giorni. In ogni caso i quantitativi di sistemi che possono esse-

re estratti contemporaneamente a livello di ciascuna Alleanza non devono superare i valori di:

- carri armati: 550;
- artiglierie: 300;
- veicoli corazzati da combattimento: 1.000.

Veicoli corazzati gittaponte

Pur non essendovi alcuna limitazione al numero totale di tali mezzi il Trattato sancisce che nelle «unità attive» non potranno esservene più di 740 per ciascuna Alleanza. Tutti i mezzi eccedenti tale limite verranno immagazzinati in «siti designati per l'immagazzinamento permanente» con le modalità indicate al precedente paragrafo.

Per esigenze di manutenzione o di modifica potranno essere rimossi contemporaneamente fino ad un massimo di 10 gittaponte da ogni sito. Per quantitativi superiori — ma, comunque non oltre il livello di 50 veicoli per ciascuna Alleanza — la rimozione deve essere preceduta da notifica ed i mezzi devono essere reimmagazzinati entro 42 giorni.

In caso di disastri naturali la notifica è dovuta solo al momento della rimozione.

Scambio di informazioni e notifiche

Sulla base di un apposito «Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni» ciascuno Stato firmatario è tenuto a fornire una serie dettagliata di notizie sulla intera struttura delle proprie forze nell'area di applicazione e sulle loro dotazioni assoggettate al Trattato. Tali notizie, che saranno sistematicamente aggiornate con scadenza annuale, riguardano dettagliatamente:

- la struttura delle forze terrestri ed aeree e dell'aviazione della difesa aerea fino al livello brigata/reggimento o battaglione autonomo;
- le dotazioni complessive di armamenti ed equipaggiamenti in ogni categoria di interesse del Trattato;
- la designazione e la dislocazione di tutte le unità in servizio nelle Forze Armate convenzionali che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti assoggettati al Trattato, indicando tipi e quantitativi di quest'ultimi. Analoga segnalazione dovrà riguardare le unità non in servizio nelle Forze Armate convenzionali ma di potenziale rilievo militare, quali quelle per la sicurezza interna, e ogni altro ente/formazione/località nel quale si trovino più di 15 carri armati o veicoli corazza-

AREA CENTRALE ALLARGATA

Fig. 4



Livelli di armamenti

Carri armati - 10.300 per parte, dei quali nel Distretto Militare di Kiev non più di 2.250

Artiglierie - 9.100 per parte, delle quali nel Distretto Mil. di Kiev non più di 1.500

Veicoli corazzati - 19.260 per parte, dei quali nel D. Mil. di Kiev non più di 2.500


Immagazzinati - senza limiti, rispettando i livelli globali di cui sopra

ti da combattimento o pezzi di artiglieria ovvero più di 5 aerei da combattimento o 10 elicotteri d'attacco;

- la designazione e la dislocazione di tutti gli «oggetti di verifica» cioè di ogni formazione o unità a livello ordinativo di battaglione/gruppo di volo autonomo, o equivalente, che avendo in dotazione armamenti ed equipaggiamenti limitati dal

AREA CENTRALE

Fig. 5



Livelli di armamenti

Carri armati - 7.500 per parte

Artiglierie - 5.000 per parte

Veicoli corazzati - 11.250 per parte

Immagazzinati - senza limiti, rispettando i livelli globali di cui sopra

Trattato può essere oggetto di ispezione, ivi incluse le basi aeree, le unità di riparazione, di addestramento, i «siti designati per l'immagazzinamento permanente» e quelli dove vengono attuate le riduzioni;

- la designazione e l'ubicazione dei «siti dichiarati», cioè delle installazioni o dislocazioni geografiche che contengono uno o più «oggetti di verifica» entro un raggio di 15 chilometri;

- le modifiche permanenti alla struttura ordinativa delle forze o ai livelli delle forze stesse ogni qual volta intervengono variazioni di armamenti ed equipaggiamenti limitati superiori al 10%;
 - l'introduzione ed il ritiro dal servizio degli armamenti ed equipaggiamenti;
 - l'entrata e l'uscita dall'area di applicazione, o il semplice transito per un periodo superiore ai 7 giorni, di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato.
- In aggiunta a questo lungo elenco di dati sulle forze ogni Stato firmatario è tenuto ad una serie di adempimenti che vengono forniti alle controparti sotto forma di notifiche su situazioni specifiche, talvolta solo contingenti, e su obbligazioni connesse alle forze. Una sintesi delle principali notifiche è riportata in riquadro.

Ispezioni

Ogni Stato firmatario ha il diritto di effettuare, e l'obbligo di accettare, entro l'area di applicazione, ispezioni delle controparti finalizzate a:

- controllare il processo di riduzione e conversione degli armamenti e quello di ricategorizzazione/riclassificazione degli elicotteri e degli aerei;
- verificare l'ottemperanza delle limitazioni poste agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle varie subregioni.

Le ispezioni possono essere condotte:

- a) nei «siti dichiarati» sugli «oggetti di verifica» notificati in sede di scambio di informazioni;
- b) nei «siti di riduzione» e nei «siti di certificazione» anch'essi indicati in sede di scambio di informazioni;
- c) «su sfida entro aree specifiche», designate dallo Stato ispezionante, di superficie non superiore ai 65 chilometri quadrati, di diametro massimo di 16 chilometri. Le ispezioni di cui ai punti a) e b) non possono essere rifiutate, quelle del punto c) sono soggette alla approvazione dello Stato ispezionato che, in definitiva, può anche rifiutarle. Nelle «aree specifiche» i nuclei di ispezione hanno il diritto di identificare qualsiasi infrastruttura o installazione che si desidera ispezionare.

Ciascuno Stato è tenuto ad accettare una «quota passiva» di ispezioni ai propri «siti dichiarati» proporzionata al numero degli «oggetti di verifica» che ha notificato; tale quota è ripartita nel tempo come indicato dalla tavola 5. In pratica all'entrata in vigore del Trattato è previsto un periodo iniziale di ispezioni frequenti e generalizzate ove, con procedimento campione, le parti dovrebbero controllare e convalidare i dati di base forniti dalle controparti.

Segue un periodo più lungo meno intenso, ove viene verificato il processo delle ri-

Notifiche

Notifica dei livelli massimi di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato che ogni Stato ha convenuto nell'ambito della propria Alleanza.

Notifica degli obblighi di riduzione e di eventuali varianti a tali obblighi.

Notifica di schieramenti temporanei di forze nella subregione di cui alla figura 6 e del loro ritiro.

Notifica dei siti ove gli armamenti verranno ridotti o convertiti e delle date di entrata in funzione.

Notifica dei siti per gli armamenti dismessi dal servizio.

Notifica dei «siti designati per l'immagazzinamento permanente».

Notifica della rimozione dei materiali dai «siti designati per l'immagazzinamento permanente».

Notifica di assegnazione di materiali assoggettati al Trattato ad organizzazioni che non appartengono alle Forze Armate dello Stato.

Notifica dei veicoli che si intendono convertire ai fini non militari.

Notifica del completamento delle riduzioni.

Notifica della certificazione di aerei ed elicotteri riclassificati/ricategorizzati.

Notifica della «quota attiva» di ispezioni conferita ad ogni Stato nel quadro della propria Alleanza.

Notifica dell'eventuale intenzione di recedere dal Trattato.

duzioni ed un periodo finale, nuovamente sostenuto, di convalida dei livelli residui a riduzioni attuate. Da quel momento le ispezioni diventano controllo di routine.

Per le ispezioni «su sfida entro aree specifiche» ogni Stato è tenuto ad accettarne un numero proporzionato a quelle nei «siti dichiarati»; tale proporzione è più bassa nella fase triennale delle riduzioni e cresce a riduzioni avvenute.

Il diritto di uno Stato di effettuare ispezioni, cioè la «quota attiva di ispezioni», è evidentemente legato alla «quota passiva» dello Stato da ispezionare: ove infatti quest'ultimo avesse già ricevuto tutte le ispezioni che gli competono in un certo periodo in relazione ai propri «oggetti di verifica», ogni diritto degli altri Stati decadrebbe. Il Trattato prevede che ciascuna Alleanza ripartisca fra gli Stati membri le ispezioni attive disponibili e che questi le gestiscano rispettando i vincoli previsti. È consentito ispezionare anche Paesi appartenenti alla propria Alleanza.

Le ispezioni saranno condotte da nuclei ispettivi composti fino ad un massimo di 9 ispettori, suddivisibili in 3 sottonuclei. Il nucleo ispettivo entrerà nel Paese da ispezionare attraverso un punto di entrata/uscita concordato ove sarà affiancato da un nucleo di scorta indigeno o del Paese che ha forze stazionate soggette ad

Quote di ispezioni						Tavola 5
Tempi	Passive					Attive
	A siti dichiarati	Su sfida in aree specifiche	Della certificazione	Delle riduzioni	Delle conversioni	
Nei primi 4 mesi	10% degli «oggetti di verifica» notificati					La quota assegnata nell'ambito della propria Alleanza.
In ognuno dei 3 anni successivi	20% degli «oggetti di verifica» notificati	15% del numero di ispezioni «a siti dichiarati»	senza limiti	senza limiti fino a 40 mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato	10 l'anno fino a 64 mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato	Nessuno Stato può condurre: - sul territorio di uno stesso Stato più del 50% delle ispezioni passive che quest'ultimo è tenuto a ricevere in un anno; - sul territorio di uno Stato appartenente alla propria Alleanza più di 5 ispezioni l'anno.
Nei 4 mesi seguenti	20% degli «oggetti di verifica» notificati					
Durante ogni anno successivo	15% degli «oggetti di verifica» notificati	23% del numero di ispezioni «a siti dichiarati»				

ispezioni. Gli ispettori sono autorizzati ad avere al seguito documenti, attrezzature di misurazione e apparati videofotografici. L'ispezione può avvenire a piedi o con veicoli ed elicotteri forniti dal Paese ospitante; per ispezioni con velivoli ad ala fissa il Trattato rimanda ad una successiva negoziazione.

All'arrivo al sito da ispezionare gli ispettori riceveranno una mappa planimetrica del sito stesso e tutte le informazioni necessarie a condurre le verifiche, inclusi i dati aggiornati sugli armamenti ed equipaggiamenti oggetto del Trattato contenuti nel sito. Gli ispettori avranno quindi il diritto di girare ed entrare (in alcuni casi solo di guardare per accertare «de visu») in qualunque dislocazione, costruzione, od area all'interno di una infrastruttura, ove i materiali siano presenti, o si presu-

me che lo siano. Il nucleo scorta tuttavia potrà negare l'accesso ed il sorvolo di determinati punti sensibili preventivamente indicati.

L'ispezione può essere seguita da un'altra immediatamente consecutiva, in un sito o area successiva compresa nel raggio di 200 chilometri.

I tempi sono:

- preavviso di ispezione: 36 ore prima dell'arrivo degli ispettori, per ispezioni a «siti dichiarati» o «aree specifiche», 90 ore per quelle alle riduzioni ed alla certificazione;
- designazione da parte degli ispettori del sito o area da ispezionare: entro 16 ore dall'arrivo al punto di entrata/uscita nel Paese;
- arrivo al luogo dell'ispezione: entro 9 ore dalla sua designazione (15 ore in caso di terreno difficile);
- durata dell'ispezione: 48 ore in un «sito dichiarato», 24 ore in un'«area specifica»;
- abbandono del Paese ispezionato: entro 24 ore dalla fine dell'ispezione.

Per gli aerei e per gli elicotteri è sancito anche il diritto di ispezionare che le operazioni di riclassificazione/ricategorizzazione siano aderenti alle procedure previste dal Trattato. In tal caso i nuclei ispettivi potranno rimanere nei siti di certificazione fino ad un massimo di 2 giorni.

Le ispezioni delle riduzioni saranno assicurate mediante la presenza degli ispettori nei siti di riduzione anche per tutta la durata delle operazioni di distruzione, durata che deve essere notificata con un anticipo di 15 giorni ed essere compresa fra 90 e 30 giorni. Le ispezioni agli armamenti convertiti all'uso civile potranno avvenire nei 3 giorni successivi alla data, da notificare, del completamento della conversione.

Le ispezioni si concludono con un rapporto d'ispezione controfirmato dalle parti interessate.

Gruppo consultivo congiunto

È costituito un gruppo consultivo con i rappresentanti di tutti gli Stati firmatari che si riunirà a Vienna in sessione ordinaria due volte l'anno; la prima sessione avrà inizio non oltre 60 giorni dalla firma del Trattato. Compiti del gruppo sono:

- trattare questioni relative all'ottemperanza del Trattato, risolvere problematiche particolari e convenire misure per migliorare la funzionalità e l'efficacia del Trattato stesso;
- aggiornare le liste dei materiali, rivedere i metodi di lavoro, assicurare che le in-

AREA DEI FIANCHI

Fig. 6



Livelli di armamenti

Carri armati - 4.700 per parte in «unità attive»

su base temporanea un quantitativo addizionale di 153 carri in ogni Paese dell'area

Artiglierie - 6.000 per parte in «unità attive»

su base temporanea un quantitativo addizionale di 140 pezzi di artiglieria in ogni Paese dell'area

Veicoli corazzati - 5.900 per parte in «unità attive»:

- su base temporanea un quantitativo addizionale di 241 veicoli in ogni Paese dell'area
- non più di 600 veicoli corazzati da combattimento di fanteria in dotazione alle unità per la sicurezza interna

Immagazzinati - solo nei Distretti Militari di Odessa e Leningrado:

- DM di Odessa: non più di 400 carri armati, e 500 pezzi di artiglieria
- DM di Leningrado: non più di 600 carri armati, 400 pezzi di artiglieria e 800 veicoli corazzati dislocati nella parte meridionale del Distretto stesso

formazioni, le notifiche ed i risultati delle ispezioni siano usati esclusivamente ai fini degli accordi sottoscritti;

- dirimere ogni eventuale contenzioso fra le parti.

Durata

Il Trattato entrerà in vigore 10 giorni dopo che tutti i firmatari avranno depositata la loro ratifica — avvenuta secondo le procedure nazionali — e sarà registrato in conformità della Carta delle Nazioni Unite.

Il Trattato ha durata illimitata e potrà essere integrato da un ulteriore Trattato. Quarantasei mesi dopo la sua entrata in vigore, e successivamente a scadenza quinquennale, gli Stati firmatari si riuniranno per valutarne il funzionamento. A richiesta potrà essere convocata una conferenza straordinaria.

L'accordo firmato a Parigi nel novembre scorso è il risultato di un lavoro diplomatico duro che ha impegnato a fondo i negoziatori di Vienna dal 9 marzo 1989. Un risultato eccellente ottenuto in tempi straordinariamente brevi, specie se rapportati alla precedente analoga trattativa MBFR che è andata avanti 14 anni prima di fallire.

Ci si può chiedere cosa abbia determinato tale successo e perché i Paesi del Patto di Varsavia abbiano accettato oggi un accordo che in passato avevano sostanzialmente rifiutato. La risposta è quasi certamente da ricercare negli avvenimenti che hanno scosso l'Est europeo negli ultimi tre anni: il fallimento ufficiale dell'ideologia comunista, la riunificazione tedesca e la conseguente virtuale dissoluzione del Patto di Varsavia. A ciò va forse aggiunto la presenza in Unione Sovietica di un Capo di Stato come Gorbaciov che ha dovuto e saputo interpretare il senso di tali avvenimenti rinunciando ad opporsi al corso della storia.

Il Trattato è un buon compromesso fra ipotesi d'accordo inizialmente alquanto distanti e recepisce molte delle istanze avanzate da singoli Stati, mediando fra esigenze interne ed esterne a ciascuna Alleanza. Sono un buon esempio di tale compromesso i livelli di forza concordati per le regioni dei fianchi (figura 6), la soluzione per le forze stazionate in un altro Paese (senza limiti, ma solo se c'è il gradimento dello Stato interessato) e quella per gli armamenti in deposito (figure 3 e 6). Ma anche la definizione dei sistemi da ridurre ed i tetti di zona si sono rivelati un notevole compromesso, per non dire della possibilità di ispezionare Stati appartenenti alla propria Alleanza, un problema molto sentito da alcuni Paesi dell'Est. È stata integralmente recepita nel Trattato l'idea forza che l'impegno è collettivo, ma la responsabilità di onorarlo è di ogni singolo Stato firmatario il quale rispon-

de in linea diretta delle riduzioni da apportare ai suoi armamenti e del rispetto dei tetti che gli competono. Il meccanismo convenuto per il controllo dei dati di base, delle distruzioni e dei livelli finali sembra — almeno sulla carta — non circonvenibile e dovrebbe assicurare che la parità, una volta conseguita, rimanga stabile nel tempo.

Il Trattato forse non soddisferà appieno chi pensava ad un disarmo generalizzato, cioè ad un pressoché totale azzeramento degli attuali arsenali militari in Europa: nella realtà non vi sarà alcun azzeramento, ma solo un ridimensionamento, ad un livello più basso dell'attuale, dei tipi di armamenti ritenuti più destabilizzanti.

Tuttavia, anche se non si è conseguito «il disarmo» il solo fatto di aver portato le forze del Patto di Varsavia alla parità con quelle della NATO deve già essere considerato un enorme successo perché garantisce quell'equilibrio dei potenziali militari capace di allontanare — forse definitivamente — la tentazione di un ricorso alle armi in Europa. Ciò che più conta, però, è che tale equilibrio allontana la necessità per l'Occidente di dover compensare con le armi nucleari una inferiorità convenzionale durata oltre 40 anni.

Per concludere, chi ha in qualche modo vissuto il clima del confronto fra i due blocchi rimarrà forse sorpreso dalle aperture che il Trattato impone ai contraenti: fra informazioni, notifiche ed ispezioni l'intera struttura organizzativa delle Forze Armate di ogni Stato sarà nota e controllabile dalle controparti fino al livello di battaglione ed anche inferiore.

Le ispezioni, in particolare, potranno essere numerose ed intrusive: nel nostro Paese, sulla base degli «oggetti di verifica» notificati ne potremmo ricevere una trentina nella sola fase iniziale di attivazione del Trattato; circa altrettante potremmo farne sui territori delle controparti. Successivamente il ritmo sarà inferiore, ma il meccanismo delle verifiche dovrebbe essere sempre in grado di evitare aumenti o concentrazioni di sorpresa.

Al di là degli impegni sottoscritti a Parigi tutto l'andamento del negoziato di Vienna è stato indicativo del clima di progressiva apertura che ha caratterizzato i rapporti Est-Ovest negli anni fra l'89 e il '90. In quel periodo a Vienna si è realmente avuta la sensazione di una precisa volontà degli Stati partecipanti di por fine al confronto iniziato al termine del secondo conflitto mondiale, un confronto che per 40 anni è stato anch'esso giudicato una sorta di conflitto. Se ciò è vero la «guerra» fra la NATO ed il Patto di Varsavia dovrebbe essere finita il 19 novembre 1990, o quasi.

Il condizionale è d'obbligo perché ad accordo appena firmato sono subito insorte alcune perplessità in ordine alle notifiche di parte sovietica. Tali perplessità ri-

guardano forze che erano nei Paesi ex satelliti e che sembrano sparite, unità che sarebbero passate alla Marina divenendo non conteggiabili e, più di tutto, dati numerici sugli armamenti che appaiono poco verosimili.

Su quest'ultimo punto infatti gli esperti occidentali rilevano che i valori forniti in novembre dall'Unione Sovietica risultano notevolmente inferiori a quelli comunicati circa un anno prima quando le parti, negoziato durante, vollero esternare la loro buona volontà scambiandosi unilateralmente i dati sulle rispettive forze del momento. Nella migliore delle ipotesi questa discordanza fa pensare che di recente molti sistemi sovietici siano stati trasferiti ad Est degli Urali e siano quindi esclusi dalle notifiche.

A rigore i fatti sopra esposti non costituiscono violazione del Trattato, dal momento che esso non è ancora in vigore, forse sono solo una misura «economica» perché trasferire o ritargare i mezzi è meno costoso che distruggerli, ma non va dimenticato che il principale obiettivo dell'accordo è l'eliminazione delle asimmetrie garantita dalla distruzione degli armamenti eccedenti e non dal loro spostamento o dal cambio delle mostrine.

Per di più nell'attribuzione delle quote l'Unione Sovietica si è presi interamente i 2/3 (consentiti) delle forze del Patto di Varsavia risultando da sola superiore a Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti messi insieme. Anche se quindi non vi è stata alcuna violazione, le procedure adottate dai sovietici in questo inizio di applicazione dell'accordo potrebbero facilmente essere viste come un'oggettiva minaccia per i Paesi della NATO. E non soltanto per loro. Il che non è proprio di ottimo auspicio per la ratifica del Trattato da parte dei Parlamenti occidentali.

Gen. Mario Sardo